

✱

STATUTO ORGANICO DELL'ASILO INFANTILE "MARIA ADELAIDE"

IN LA SPEZIA

CAPO I°

SCOPI, SOCI E RENDITE

Art.1 - L'Asilo Infantile "Maria Adelaide" fu costituito da una società di cittadini il 6 dicembre 1853, sotto la denominazione di "Asilo Infantile di Spezia"; fu eretto in Ente Morale con R.D. 20.02.1857. Assunse l'attuale denominazione in omaggio alla memoria della benefattrice Maria Adelaide di Savoia. Fu quindi assoggettato alla disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. E' oggi persona giuridica di diritto privato in forza di Decreto della Giunta Regionale della Liguria 20.01.1995 N.105. E' iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale della Spezia al N.288.

Art.2 - L'Asilo Infantile per scopo di custodire ed educare religiosamente, moralmente e fisicamente i bambini di ambo i sessi più particolarmente poveri e procurare ad un tempo ai loro parenti la comodità di attendere alle giornaliere loro occupazioni istituendo a tale effetto in città il maggior numero possibile di scuole materne.

L'assemblea può deliberare l'apertura di asili - nido e lo svolgimento di altre attività di beneficenza e assistenza sociale.

Art.3 - L'Ente è composto di quelle generose persone che, condividendo i principi a cui è ispirato lo statuto, si obbligano a corrispondere annualmente la quota sociale, fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio Direttivo su proposta di altri due soci.

I soci che non versano la quota sociale o per i quali siano venuti meno i requisiti di ammissione, possono essere esclusi dal Consiglio Direttivo.

Art.4 - I soci possono prestare la loro attività personale gratuita a favore dell'Asilo, secondo le prescrizioni del Consiglio Direttivo.

I soci che prestano la loro opera hanno diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - l'Amministrazione dell'Asilo provvede al suo scopo con i seguenti mezzi:

1. con le proprie rendite patrimoniali;
2. con il contributo dei soci e con le somme di cui all'art.8;
3. con le elargizioni fisse ed eventuali del Governo, della Provincia, del Comune, dei Corpi Morali, di Pie Istituzioni e dei privati, sia per atto tra vivi che per disposizione testamentaria;
4. con gli introiti straordinari;
5. con l'attività gratuita dei soci.

CAPO 2°

DELLE NORME DI AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA MATERNA, DELLA LORO ISTRUZIONE E DELLE SOMMINISTRAZIONI AI MEDESIMI

Art. 6 - I bambini per essere ammessi alla scuola materna devono:

1. non avere oltrepassato l'età di sei anni;
2. essere stati vaccinati con buon successo;
3. non essere affetti da malattia infettiva.

Art.7 - Sono specialmente ammessi, gratuitamente, i fanciulli appartenenti a famiglie nulla tenenti, e con preferenza quelli di famiglie bisognose o il capo delle quali sia in stato vedovile.

Art. 8 - Ammessi i fanciulli bisognosi, ove rimangano posti vacanti, si potranno accettare quelli che, avendo le condizioni prescritte dall'art.6, paghino una somma mensile a titolo di rimborso spese, da determinarsi annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale fisserà anche il modo e il tempo del pagamento.

Detta somma non potrà essere superiore al costo pro capite del servizio.

Art. 9 - L'ammissione ordinaria dei fanciulli alla scuola materna si fa ogni anno all'apertura dell'anno scolastico.

Art. 10 - L'istruzione dei bambini è ristretta alle seguenti materie:

1. principi della dottrina cristiana cattolica, salva diversa indicazione dei singoli genitori;
2. elementi di lettura e scrittura;
3. numerazione e calcolo mentale;
4. nomenclatura delle cose più usuali;
5. civiltà e pulitezza nei modi;
6. canto moderato;
7. esercizi ginnastici.

Si avrà speciale riguardo per le materie e il metodo di insegnamento, alle norme che fossero prescritte o suggerite dall'Autorità Scolastica competente.

Art.11 - Si procurerà di ispirare nel cuore dei bambini l'amore di Dio, della Patria e dei parenti, e di avvezzarli con modi facili e semplici all'idea dell'ordine e del dovere.

Il metodo di educazione sarà materno, semplice e naturale, e quindi sarà vietato tutto ciò che sia di rigore scolastico.

Si avrà una specialissima cura della sanità, della pulitezza e del fisico sviluppo dei fanciulli.

Art.12 - I fanciulli ammessi nella scuola materna vi saranno custoditi secondo l'orario giornaliero che verrà fissato dal Consiglio Direttivo a seconda delle stagioni.

Ad essi verrà somministrato ogni giorno nelle ore meridiane, un pasto sano ed abbondante.

Art.13 - La continua sorveglianza e custodia e l'adatta istruzione ed educazione dei bambini sono affidate ad apposite maestre, nominate dal Consiglio Direttivo. Dette attività potranno anche essere affidate, mediante convenzione, ad associazioni di volontariato, a cooperative sociali o ad enti non aventi fini di lucro; riservandosi sempre, il Consiglio Direttivo, la designazione delle maestre.

CAPO 3°

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art.14 - I soci riuniti in Assemblea Generale provvedono:

1. alla nomina del Consiglio Direttivo;
2. alle riforme che si appalesino necessarie al presente statuto, sopra proposta tanto del Consiglio Direttivo come dei soci, i quali però dovranno presentarle preventivamente al Consiglio stesso.

Art.15 - I soci si riuniscono in Assemblea Generale Ordinaria una volta all'anno nel mese di settembre, per l'eventuale nomina e rinnovazione del Consiglio Direttivo, e per avere comunicazione della relazione del medesimo sull'andamento dell'Asilo e sulle sue condizioni finanziarie.

Si raduna in via straordinaria ogni qual volta se ne verifichi il bisogno o per determinazione del Consiglio Direttivo o a seguito di motivata domanda in iscritto presentata al Presidente da almeno venti soci.

Art.16 - La convocazione dei soci in Assemblea Generale ha luogo mediante avvisi personali con indicazione delle pratiche da trattarsi, fatti recapitare a ciascun socio e mezzo della posta e spediti almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.17 - Le adunanze generali si terranno nei locali dell'Asilo o in quell'altro luogo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

Art.18 - Alle adunanze generali hanno diritto di intervenire tutti i soci, e i capi o rappresentanti di corpi morali o associazioni che siano soci.

Quando per conto di corpi morali e associazioni intervengano delegati, che non ne siano i capi, i medesimi devono presentare per iscritto opportuno mandato.

Art.19 - Ogni socio o rappresentante ha diritto ad un solo voto, e può esercitarlo anche a mezzo di delega scritta ad altro socio.

Non è ammessa più di una delega a favore della stessa persona.

Art.20 - Le deliberazioni delle assemblee generali dei soci, per essere valide, devono essere prese in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci effettivi, di quelli cioè che hanno pagato l'ultima annualità scaduta.

In seduta di seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, eccetto che si tratti di modificazioni al presente statuto, per l'approvazione delle quali occorre sempre l'intervento della metà più uno dei soci effettivi.

Art.21 - L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dagli altri membri, e dal Segretario del Consiglio stesso, nonché da tre soci in qualità di scrutatori eletti volta per volta dall'assemblea per acclamazione.

Art.22 - Le deliberazioni dei soci riuniti in generale adunanza devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

A parità di voti la proposta si intende rigettata.

Le votazioni si fanno per appello nominale, per alzata e seduta e a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni di persona.

Art.23 - I verbali delle assemblee generali devono sempre essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi.

Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei soci abbia inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.

Sono stesi dal segretario e firmati da tutti i componenti l'Ufficio di Presidenza indicati nell'art.21.

Se alcuno si allontana o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

Il giorno successivo all'adunanza saranno depositati nella segreteria dell'Istituto per altri tre giorni consecutivi, trascorsi i quali senza che sorgano contestazioni, si intenderanno approvati.

Insorgendo contestazioni delibererà su queste l'Ufficio di Presidenza composto come all'art.21, rigettandole o rettificando se del caso il verbale, facendone risultare con apposita deliberazione motivata da unirsi al verbale contestato, insieme alle opposizioni state fatte.

Del deposito dei verbali dell'Assemblea nella Segreteria saranno avvertiti i soci prima di sciogliere l'adunanza, e sarà inoltre affisso apposito avviso alla porta esterna dell'Asilo.

CAPO 4°

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art.24 - L'Asilo è retto da un Consiglio Direttivo di cinque membri, di cui uno è l'assistente religioso, membro di diritto; e quattro sono eletti tra i soci dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente tra i suoi membri elettivi.

Tanto il Presidente che i componenti durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati senza interruzione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il più anziano di nomina e, in mancanza, il più anziano di età.

Art.25 - L'asilo ha un assistente religioso, al quale è affidata l'istruzione religiosa dei fanciulli.

L'assistente religioso è il parroco pro tempore della Chiesa Parrocchiale di "Santa Maria Assunta" in La Spezia o altro sacerdote o catechista da lui delegato.

Art.26 - Decadono dall'ufficio di componente il Consiglio Direttivo dell'Asilo, coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono per più di tre volte consecutive alle sedute.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Art.27 - Nel caso vengano a mancare uno o due Consiglieri, saranno automaticamente surrogati dal primo e dal secondo dei non eletti.

La surrogazione è dichiarata dal Consiglio.

Nel caso vengano a mancare più di due Consiglieri, l'intero Consiglio dovrà essere rinnovato.

Art. 28 - Chi surroga i Consiglieri anzitempo scaduti sta in ufficio quanto avrebbe dovuto normalmente starci il surrogato.

Art.29 - Alle rinnovazioni ordinarie del Consiglio Direttivo si procede alla sua scadenza; ed avranno effetto dal primo di gennaio successivo.

Art. 30 - Si intenderanno eletti quelli che avranno riportato maggior numero di voti; e a parità di voti il maggiore di età tra gli eletti otterrà la preferenza.

Dopo due votazioni libere si procede per ballottaggio.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggior numero di voti è nulla, gli si sostituisce quello che ottenne, dopo gli eletti, maggiori suffragi, ed a parità di voti il più giovane è sostituito dal più vecchio.

Art. 31 - Il Consiglio direttivo:

1. delibera entro il mese di settembre il bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno seguente;
2. delibera entro il mese di maggio, sul conto del tesoriere e sul consuntivo, e fa la relazione sul risultato della propria gestione relativa all'esercizio precedente;
3. determina i contratti da stipularsi e le rispettive condizioni;
4. approva l'ammissione dei nuovi soci;
5. cura la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti di acquisto, e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni, dei privilegi e delle ipoteche;
6. delibera sulle azioni da intentare e sostenere in giudizi in qualunque grado e giurisdizione;
7. delibera sulla costituzione ed affrancazione di legati, censi, livelli, oneri e altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura che derivino da obbligazioni civili regolarmente accertate, sugli acquisti e sulle alienazioni di beni immobili e mobili, sulle transazioni circa i diritti di proprietà o servitù, sulla contrattazione di mutui, sulle cessioni di credito e sugli impieghi di denaro;
8. delibera l'accettazione di eredità, lasciti e doni;
9. forma i regolamenti di amministrazione e servizio interno e del personale stipendiato;
10. nomina e revoca gli impiegati e salariati e fa con essi le relative convenzioni in base alle norme sancite nel regolamento, di cui è cenno nel capoverso precedente;

11. forma l'inventario del patrimonio;
12. rende conto annualmente del proprio operato ai soci nell'Assemblea Generale ordinaria mediante apposita relazione sull'andamento, sul progresso e sulle condizioni economiche e sui bisogni delle scuole materne da esso amministrate;
13. promuove le adunanze generali dei soci;
14. delibera infine, su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e il buon andamento delle scuole materne, di cui ha la rappresentanza e il governo.

Art.32 - Il Consiglio Direttivo si radunerà ordinariamente almeno due volte all'anno; e straordinariamente ogni qual volta lo richieda un bisogno urgente sia per invito del Presidente sia per domanda sottoscritta da due almeno degli amministratori.

Art. 33 - L'invito ad intervenire alla sedute deve essere scritto e firmato dal Presidente.

Esso deve essere consegnato al domicilio degli Amministratori tre giorni prima della seduta e ventiquattr'ore prima nelle convocazioni d'urgenza; e della consegna dovrà farsi constare mediante dichiarazione scritta da chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio.

Art. 34 - L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato agli amministratori almeno ventiquattr'ore avanti il giorno fissato per la seduta.

Art. 35 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede l'intervento di almeno tre due suoi componenti.

Non si computano tra i presenti i Consiglieri che devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni.

Art.36 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, e a parità di voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art.37 - I processi verbali delle deliberazioni debbono essere redatti nel modo prescritto dall'art.23 del presente Statuto e contenere tutte le indicazioni in esso stabilite.

Sono stesi dal Segretario e saranno formati da tutti gli intervenuti alla seduta.

Se alcuno si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

CAPO 5°

DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI

Art.38 - Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sottoscrive la corrispondenza e i mandati di pagamento; effettua le occorrenti verificazioni periodiche e straordinarie di cassa; stipula i contratti; firma e spedisce gli avvisi di riunione tanto del Consiglio, quanto delle adunanze generali dei soci.

Adempie a tutti gli incarichi che gli sono affidati a norma del regolamento interno e soprintende al buon andamento dell'Istituto.

In caso di urgenza compie gli atti di competenza del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio stesso.

Art.39 - In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti; e a parità di voti il più vecchio di età.

Art.40 - I Consiglieri, oltre ad intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo, disimpegnano gli incarichi loro affidati dal Consiglio stesso.

CAPO 6°

AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E

DISPOSIZIONI FINALI.

Art.41 - Il disimpegno del servizio di amministrazione e contabilità sarà affidato dal Consiglio Direttivo ad un Segretario e ad un Tesoriere da scegliersi tra gli Istituti di credito.

Art. 41 - In mancanza di un Segretario le funzioni del medesimo potranno delegarsi ogni anno dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi membri.

Art.43 - Il Tesoriere dovrà prestare idonea cauzione nei limiti e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Esso renderà annualmente conto della propria gestione.

I mandati di pagamento non costituiscono per lui titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del Presidente dell'Asilo e del Segretario o di chi ne fa le veci.

Art.44 - Il Consiglio può deliberare che i pagamenti e le riscossioni avvengano, anziché a mezzo di un tesoriere, mediante operazioni su conto corrente bancario intestato all'Asilo, sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.

Art. 45 - Gli immobili devono di regola essere dati in affitto e gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili con apposito inventario.

Art. 46 - Le somme da investirsi devono essere impiegate:

1. su titoli del debito pubblico dello Stato o altri titoli che diano serie garanzie;
2. nel miglioramento ed incremento del patrimonio esistente.

Art. 47 - Nessuno dei componenti il Consiglio Direttivo può a titolo veruno, percepire assegnamenti o remunerazione di sorta sul bilancio dell'Asilo.

Art. 48 - In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio verrà devoluto ad altro Ente con finalità educative e religiose uguali o simili, che sarà indicato dall'assemblea generale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 Legge 662/96, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 49 - Soppresso.

Art. 50 - Approvato che sia e reso esecutivo il presente Statuto si procederà alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo e Ordinamento dell'Asilo, secondo le prescrizioni in esso stabilite.

Art. 51 - Per tutto quanto non è specialmente contemplato dal presente Statuto Organico, si osserveranno le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Art. 52 - Il presente testo dello Statuto Organico sostituisce quello approvato dall'Assemblea Generale dei soci il 9 dicembre 1894 e successivamente modificato, il quale perciò rimane interamente abrogato.



Copie a fine
all'org. gen.
Chirchi